

**N.62**<sup>PDF</sup>

Numero 5 PDF - anno 2019

DIRETTORE  
NORBERTO CANCIANI  
DIRETTORE RESPONSABILE  
VINCENZO MORIELLO

Rivista <sup>in PDF</sup>

# Ambiente e Lavoro

Manuale Tecnico-giuridico di In-formazione e Documentazione  
per RSP, RLS, Giuristi, Consulenti, Medici e Tecnici della prevenzione



## APPROFONDIMENTI

Valori limite per gli agenti cancerogeni in ambiente di lavoro (G.Gino)

Regolamento di esecuzione N.UE/2019/1692 della C.E. (L. Colantuoni)

Applicazione dell'AUA: realtà a confronto (E. Tobaldo)

La normativa ambientale nei paesi dell'unione europea: alcune realtà a confronto (E. Tobaldo)

L'impianto Sprinkler a regola d'arte, ma la manutenzione? (D. Cerrone)

L'installazione delle porte tagliafuoco a regola d'arte, ma la manutenzione? (D.Cerrone)

## APPROFONDIMENTI GIURIDICI

Responsabilità 231 degli enti sempre più applicata: il "vantaggio" secondo la cassazione (F. Salmi)

## DIARIO DI CANTIERE

a cura di L. Rossi

Le reti di sicurezza orizzontali di piccole dimensioni

## IN QUESTO NUMERO

### INDICE

#### APPROFONDIMENTI


Valori limite per gli agenti cancerogeni in ambiente di lavoro ( <i>G. Gino</i> )	2
Regolamento di esecuzione N.UE/2019/1692 della C.E. ( <i>L. Colantuoni</i> )	3
Applicazione dell'AUA: realtà a confronto ( <i>E. Tobaldo</i> )	7
La normativa ambientale nei paesi dell'unione europea: alcune realtà a confronto ( <i>E. Tobaldo</i> )	9
L'impianto Sprinkler a regola d'arte, ma la manutenzione? ( <i>D. Cerrone</i> )	13
L'installazione delle porte tagliafuoco a regola d'arte, ma la manutenzione? ( <i>D. Cerrone</i> )	21
	23

#### APPROFONDIMENTI GIURIDICI

Responsabilità 231 degli enti sempre più applicata: il "vantaggio" secondo la cassazione ( <i>F. Salmi</i> )	29
---	----

#### DIARIO DI CANTIERE (a cura di *L. Rossi*)

Le reti di sicurezza orizzontali di piccole dimensioni	31
--	----



Clicca qui per scaricare la rivista completa  
riservata agli abbonati

# VALORI LIMITE PER GLI AGENTI CANCEROGENI IN AMBIENTE DI LAVORO

di Gianandrea Gino\*

Per gli agenti cancerogeni e mutageni l'articolo 235 del D.Lgs 81/2008 stabilisce che ogni qual volta il ricorso ad un sistema chiuso non sia tecnicamente possibile il datore di lavoro deve provvedere affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite stabilito nell'ALLEGATO XLIII/81.

Nell'allegato sono attualmente elencati solo 3 agenti: Benzene, CVM e Polveri di legno, quest'ultimo peraltro con un limite ritenuto dagli addetti ai lavori eccessivamente alto.

Tuttavia dal 2017 sono intervenuti tre aggiornamenti alla Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni che hanno significativamente allungato la lista del VLE e, tra l'altro, ridotto il valore per le polveri di legno da 5 a 2 mg/m<sup>3</sup> con uno step transitorio a 3 mg/m<sup>3</sup> fino al gennaio 2023.

In attesa del recepimento italiano della regolamentazione comunitaria, nell'acclusa tabella **VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE DI AGENTI CANCEROGENI** si riporta l'elenco aggiornato di tutti i VLE pubblicati con, in prima colonna, il riferimento alla rispettiva Direttiva.

In attesa del recepimento delle Direttive succedutesi, di cui la prima in scadenza al prossimo gennaio il mancato rispetto dei valori europei non costituisce una violazione del D.Lgs 81/2008 direttamente sanzionabile, ma l'art. 29/81 precisa che la valutazione dei rischi dev'essere immediatamente rielaborata in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.

In aggiunta anche l'art. 236/81, focalizzato proprio sul rischio cancerogeno e mutageno, chiede di effettuare una ri-valutazione in occasione di modifiche significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi 3 anni dall'ultima valutazione effettuata.

Anche senza ricordare i consolidati orientamenti giurisprudenziali per l'adeguamento ai migliori e più avanzati standard di tutela della salute, da queste indicazioni emerge inequivocabilmente l'opportunità di programmare campagne di misurazione nei molteplici luoghi di lavoro dove gli agenti possono essere presenti, conducendo una valutazione dell'esposizione metodologicamente corretta basata sulle più recenti normative avvalendosi delle competenze tecnico-scientifiche dell'igiene occupazionale.

Per le sostanze elencate con le notazioni *pelle* o *cute* nella colonna Osservazioni, oltre alla via inalatoria è necessario estendere la valutazione all'assorbimento cutaneo che può contribuire in modo significativo all'esposizione totale.

Solo ottenendo un dato validato e affidabile sul livello di esposizione degli addetti risulta possibile identificare la necessità di misure correttive di natura tecnica, organizzativa e procedurale per la tutela della salute.

Nessun dubbio infine sulla numerosità dei nuovi settori di attività concretamente coinvolte, basti pensare alle ubiquitarie emissioni degli scarichi dei motori diesel, ai metalli utilizzati nelle lavorazioni meccaniche anche nelle emergenti manifatture additive, alla formaldeide nel settore sanitario e affini.

\* Studio Sirt Milano



# ABBONAMENTO PROFESSIONAL



Vai alla promozione!



## Dossier Ambiente 4 numeri annui



Rivista  
"Ambiente e Lavoro"



Approfondimenti  
Giuridici



Diario  
di Cantiere

Per informazioni e acquisti consultare il sito: [www.amblav.it](http://www.amblav.it)  
Tel. 02.27007164 - 02.26223120 - Fax 02.26223130 - Mail: [dossier@amblav.it](mailto:dossier@amblav.it)

# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE N. UE/2019/1692 DELLA COMMISSIONE EUROPEA

## FISSAZIONE DI UNA DATA LIMITE PER LA REGISTRAZIONE E CONDIVISIONE DEI DATI RELATIVI ALLE SOSTANZE SOGGETTE AL REGIME TRANSITORIO PREVISTO DAL REGOLAMENTO REACH

*di Luigi Colantuoni\**

Il 9 ottobre 2019, la Commissione Europea ha adottato il Regolamento di Esecuzione n. UE/2019/1692, con l'obiettivo di fissare una data limite, oltrepassata la quale le disposizioni del "Regolamento REACH" - Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche - soggette a regime transitorio non troveranno più applicazione.

L'articolo 23 del Regolamento REACH aveva infatti istituito un regime transitorio dedicato alla registrazione delle sostanze che erano già sul mercato interno quando il Regolamento REACH è entrato in vigore. Il termine ultimo stabilito per la registrazione sotto tale regime transitorio è scaduto il 1° giugno 2018.

Il Regolamento di Esecuzione UE/2019/1692, al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori del mercato che fabbricano o immettono in commercio sostanze soggette a un regime transitorio e operatori sottoposti al regime ordinario, ha dunque previsto quanto segue:

### **Articolo 1 - Calcolo dei quantitativi di sostanze soggette a un regime transitorio**

L'articolo 3, paragrafo 30, del Regolamento REACH aveva fissato le condizioni di calcolo dei quantitativi all'anno delle sostanze soggette a un regime transitorio, sulla base dei volumi medi di produzione o di importazione dei tre anni civili precedenti. Per tener conto della definizione "all'anno", di cui all'articolo 3, paragrafo 30, citato, la Commissione Europea ha fissato la data limite del 31 dicembre 2019.

### **Articolo 2 - Prescrizioni in materia di registrazione di talune sostanze in volume esiguo soggette a un regime transitorio**

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento REACH aveva stabilito prescrizioni, in materia di informazioni, meno rigorose per la registrazione di talune sostanze, in volume esiguo, soggette a un regime transitorio.

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del suddetto regolamento, le sostanze in volume esiguo soggette a un regime transitorio dovevano essere registrate entro il termine del 1° giugno 2018.

Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento tra i dichiaranti che accedono a una registrazione o che aggiornano i fascicoli conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), tale norma si continuerà ad applicare anche dopo lo scadere del regime transitorio.

### **Articolo 3 - Obblighi di condivisione dei dati dopo la registrazione**

Il 1° giugno 2018 hanno cessato di essere operativi altresì i forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF).

Tuttavia, la Commissione intende rafforzare gli obblighi di condivisione dei dati e incoraggiare i dichiaranti a usare piattaforme informali di comunicazione analoghe per poter continuare ad ottemperare agli obblighi di registrazione e di condivisione previsti dal Regolamento REACH.

Pertanto, dopo aver registrato una sostanza i dichiaranti, compresi quelli che trasmettono dati insieme ad altri dichiaranti, continueranno a rispettare gli obblighi di condivisione dei dati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio, anche ricorrendo a piattaforme informali di comunicazione analoghe ai forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze di cui all'articolo 29 del Regolamento REACH.

### **Articolo 4 - Obbligo di compiere accertamenti e di condividere i dati per le sostanze soggette a un regime transitorio**

La Commissione considera inoltre necessario provvedere affinché le controversie in materia di condivisione dei dati siano chiaramente riconoscibili. Pertanto, si è stabilito che, in caso di mancato accordo in esito ai negoziati sulla condivisione dei dati a norma dell'articolo 30 del Regolamento REACH continueranno ad applicarsi fino alla data limite del 31 dicembre 2019. Sulla stessa scorta, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire che il potenziale dichiarante, che ha registrato preliminarmente una sostanza soggetta a un regime transitorio a norma dell'articolo 28 del Regolamento REACH, non debba più essere tenuto a

\* Avvocato.

# APPLICAZIONE DELL'AUA: REALTÀ A CONFRONTO MODALITÀ DI INDAGINE E INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI

di Edoardo Tobaldo\*

Lo scopo di questa ricerca è capire quale sia stato l'impatto a seguito dell'introduzione della procedura AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), che aveva come principale finalità la riduzione dei tempi e quindi degli oneri a carico delle imprese e come questa abbia effettivamente determinato una semplificazione per le imprese. Il legislatore ha infatti semplificato la tempistica per l'ottenimento del titolo autorizzativo necessario alla regolarizzazione dello svolgimento dell'attività produttiva secondo le norme ambientali auspicando che nella fase di implementazione essa potesse avere affetti positivi sul sistema di controllo delle emissioni nel suo complesso.

In molte occasioni non è possibile definire una relazione diretta tra effetti di una politica e attività di una amministrazione, pertanto, per rendere più oggettiva la ricerca, ovvero per riuscire a descrivere i cambiamenti sopravvenuti in forma più obiettiva, abbiamo individuato delle misure/indicatori della semplificazione.

Un indicatore è una misura sintetica, in genere espressa in forma quantitativa, coincidente con una variabile o composta da più variabili, in grado di riassumere l'andamento del fenomeno cui è riferito. Esso è uno strumento in grado di descrivere l'andamento di un fenomeno che si ritiene rappresentativo per l'analisi ed è utilizzato per monitorare o valutare il grado di successo, oppure l'adeguatezza delle attività implementate.

L'indicatore non è il fenomeno, ma rappresenta e riassume il comportamento del fenomeno più complesso che dobbiamo monitorare e valutare.

Nell'ambito della nostra ricerca si è optato per focalizzare l'attenzione sul parametro ritenuto più immediato e più facilmente misurabile, ovvero il tempo di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, declinato nelle sue varie componenti.

Si è pertanto proceduto a raccogliere ed elaborare i dati secondo gli opportuni criteri per potere effettuare un confronto fra le diverse autorità territorialmente competenti dell'AUA, per valutare se ci possono essere delle criticità (ad esempio procedurali, organizzative) comuni ai diversi enti.

Per cercare di avere un campione significativo da analizzare, in maniera da rappresentare tutto il territorio nazionale, sono state contattate le Amministrazioni Provinciali di 11 regioni (Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Abruzzo, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia) per un totale di 75 enti, dei quali solo 24 hanno fornito un riscontro

alla richiesta di accesso agli atti per acquisire le informazioni richieste.

È stato richiesto di acquisire i dati delle varie fasi del procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al periodo 2014-2018, in particolare per quanto riguarda le date di:

- presentazione dell'istanza presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- arrivo dell'istanza dal SUAP alla Provincia;
- adozione del provvedimento da parte della Provincia;
- emanazione del provvedimento finale da parte del SUAP e trasmissione alla ditta.

Attraverso tali *step* del procedimento si è potuto rilevare:

- il tempo di trasmissione (iniziale – da SUAP a Provincia - e finale – da SUAP a ditta) degli atti fra Provincia e SUAP;
- il tempo dell'endoprocedimento della Provincia per il rilascio dell'AUA;

Si è ritenuto interessante misurare l'incidenza del tempo di procedimento "imputabile" al SUAP, in quanto l'obbligo della gestione telematica della pratiche da parte dello sportello rappresenta sicuramente una novità rispetto al procedimento previsto dalla normativa *pre-AUA*, in particolare per valutare se esso raggiunge gli obiettivi prefissati, in termini di semplificazione per l'accesso alle procedure, creazione di un solo punto di accesso e per favorire l'endoprocedimento.

Sono pervenuti riscontri da parte di 8 Amministrazioni (Vicenza, Roma Capitale, Sondrio, Como, Cremona, Biella e Alessandria, Latina), le quali hanno fornito i dati secondo le modalità richieste, mentre 4 hanno trasmesso le informazioni predisposte per un'indagine che il Foromez PA (Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni) stava svolgendo nel medesimo periodo in cui si è condotta la ricerca; in tale documentazione non emergono però le informazioni puntuali di cui si necessitava.

Da segnalare anche, nel variegato panorama di riscontri ricevuti, le seguenti situazioni:

- la Regione Abruzzo ha fatto sue le competenze delle Province in materia di AUA;
- nella Regione Emilia Romagna l'Autorità Competente per il rilascio dell'AUA è l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente (ARPAE).

\* Referente nei procedimenti relativi al rilascio AUA della Provincia di Vicenza

# LA NORMATIVA AMBIENTALE NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA: ALCUNE REALTÀ A CONFRONTO

di Edoardo Tobaldo\*

La normativa ambientale è quasi interamente di derivazione europea: una semplice analisi della produzione legislativa italiana in materia ambientale evidenzia che molte norme che disciplinano questa materia, ad esempio inerenti la classificazione di determinate sostanze (ed il conseguente divieto di utilizzo), o l'introduzione di limiti più restrittivi da rispettare, sono il recepimento di regolamentazioni europee.

È interessante notare come invece l'AUA rappresenti una novità, oltre che per l'idea di semplificazione amministrativa (in particolare per quanto riguarda il rilascio di un atto unico per la disciplina delle diverse esternalità ambientali) anche per quanto riguarda l'iniziativa del legislatore italiano, dato che essa non deriva dall'obbligo di applicazione di una direttiva europea.

Ho provveduto pertanto a dare un'occhiata oltre confine per valutare se questo percorso rappresenta una peculiarità solo italiana, o se invece le problematiche sollevate (e la ricerca di soluzioni in questo senso) ci accomunano ad altri Stati Membri.

L'Autorizzazione Unica Ambientale potrebbe rappresentare un'interessante opportunità di *better regulation* in un percorso *bottom up*, che parte quindi come richiesta dal basso (Lombardini, 2016) per essere quindi recepita ed uniformata a livello europeo, confidando poi in una sua facile applicazione per tutti gli Stati Membri.

Vengono quindi brevemente illustrate le normative ambientali di Spagna, Francia, Gran Bretagna e Germania, al fine di rappresentare e cogliere come viene affrontata la tutela ambientale in altri contesti. La scelta di questi stati è stata ponderata sulla base dei seguenti criteri:

- analogia con le problematiche del nostro territorio;
- campioni rappresentativi (Stati Membri protagonisti del percorso di unione europea);
- facilità di accesso alle informazioni.

## Spagna

L'articolo 149.1.23.<sup>a</sup> della Costituzione spagnola attribuisce competenza esclusiva allo Stato di emanare una legislazione di base in materia di protezione ambientale, fatti salvi i poteri delle comunità autonome per stabilire ulteriori standard di protezione.

Sulla base di tali disposizioni, le diverse Comunità Autonome (regioni) hanno legiferato elaborando una normativa che trova molte analogie con la nostra

AUA, dando vita all'Autorizzazione Ambientale Unificata (2010, nel caso dell'Andalusia).

Essa mira ad integrare in un unico atto le autorizzazioni settoriali obbligatorie necessarie per l'esercizio di attività e servizi, in particolare:

- a) Valutazione dell'impatto ambientale.
- b) Inquinamento atmosferico, comprese le determinazioni relative ai composti organici volatili.
- c) Scarichi di acque reflue produttive.
- d) Produzione e gestione dei rifiuti.
- e) Bonifica dei suoli contaminati.
- f) Inquinamento acustico.
- g) Inquinamento luminoso.
- h) Contaminazione radiologica.

L'installazione, il trasferimento o la modifica sostanziale degli impianti sono soggette ad autorizzazione ambientale unificata.

A titolo di esempio, si riporta nella figura 1 lo schema della procedura disciplinata dalla Comunità di Andalusia per il rilascio del provvedimento in questione.

Le principali fasi del procedimento sono riassunte di seguito:

- una volta ricevuta la documentazione e valutata la necessità di acquisire ulteriori informazioni integrative, l'autorità competente (regione o provincia delegata) invierà una copia del fascicolo al Comune nel cui territorio è situata l'installazione, affinché quest'ultimo possa promuovere la reale ed effettiva partecipazione delle persone interessate nella procedura di rilascio dell'autorizzazione ambientale unificata;
- viene data informazione ai cittadini (tramite pubblicazione nei siti internet istituzionali), i quali hanno un periodo di 30 giorni per formulare le proprie osservazioni; analogamente anche l'autorità competente procede all'avviso pubblico di tale procedura;
- trascorso il termine stabilito, il Comune deve rilasciare una relazione tecnica sull'adeguatezza dell'installazione analizzata a tutti quegli aspetti che rientrano nelle proprie competenze;
- questo rapporto, il cui contenuto sarà determinato dal regolamento interno, deve essere inviato all'autorità competente, comprensivo delle informazioni raccolte dal processo di partecipazione delle persone interessate, nonché della risposta del Comune a quelle osservazioni che sono state presentate. Si tratta di una relazione obbligatoria e vincolante per l'organo ambientale ai fini della risoluzione della procedura;

\* Referente nei procedimenti relativi al rilascio AUA della Provincia di Vicenza



# ABBONAMENTO EXPERT



Vai alla promozione!



## DOSSIER AMBIENTE

4 numeri



### CODICE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Disponibile online nell'Area Riservata



"Fire Lex"



"Rischi Fonti e Misure"



"Chemical - Lex"

### APPLICATIVI DELLA SICUREZZA

Disponibili online nell'Area Riservata



Rivista "Ambiente e Lavoro"



Approfondimenti Giuridici



Diario di Cantiere

Per informazioni e acquisti consultare il sito: [www.amblav.it](http://www.amblav.it)  
Tel. 02.27007164 - 02.26223120 - Fax 02.26223130 - Mail: [dossier@amblav.it](mailto:dossier@amblav.it)



# L'IMPIANTO SPRINKLER A REGOLA D'ARTE, MA LA MANUTENZIONE?

di *Cerrone Diego\**

Siamo ormai nel 2019 ed un salto in avanti nella qualità funzionale degli impianti è d'uopo. Ancora oggi latitano dichiarazioni di conformità ben compilate e corredate degli allegati previsti dalle norme, ma quando anche tutto fosse in regola, basterebbe acquisire il sacro documento della ditta installatrice con riferimento al progetto redatto dal tecnico qualificato per esser soddisfatti? Dopo sei mesi, un anno o due, il nostro impianto funziona come il primo giorno?

Quando non cambiamo l'olio alla nostra auto, non controlliamo il livello d'acqua nel radiatore, non verificiamo lo spessore del rivestimento di uno pneumatico, possiamo guidare in tutta tranquillità? Noi pensiamo proprio di no e così è di un impianto, nella fattispecie di un impianto sprinkler. Nella concreta speranza di far cosa utile senza tediare il lettore, vediamo insieme cosa c'è da fare quando dobbiamo assicurarci che il nostro impianto antincendio non venga meno proprio quando dovrà esserci utile.

Lasciamo da parte il controllo iniziale dell'impianto e consideriamo soltanto ciò che va fatto dopo aver ottenuto le autorizzazioni previste. Il primo passo consiste nel predisporre un diario dei controlli periodici da effettuare.



**testine sprinkler**

Quali controlli vanno effettuati e con quale periodicità? Vediamo così ci propone la norma UNI EN 12845. Settimanalmente vanno registrate:

- le pressioni indicate sui manometri presenti nell'impianto (sia per tubazioni ad umido che a secco; per quelle a secco la pressione dell'aria non deve calare sotto il valore di 1 bar),
- i livelli di tutte le alimentazioni idriche (serbatoio, serbatoio a pressione, laghi, bacini sopraelevati, etc.),

- la posizione corretta delle valvole di intercettazione (ad es. valvola di scarico normalmente chiusa, valvola di flusso normalmente aperta),
- la prova di funzionamento della campana idraulica che va fatta suonare per 30 secondi.

Trimestralmente:

- tutte le valvole di intercettazione del flusso dell'acqua devono essere verificate per assicurarne la manovrabilità,
- deve essere riconsiderata, in presenza di variazioni al contorno, la classificazione del rischio che ha determinato la scelta progettuale,
- deve essere verificato lo stato di corrosione di tubazioni e sostegni e riverniciare ove necessario (si consiglia l'uso di prodotti antiruggine),
- deve essere accertata la presenza di testine sprinkler di scorta (ad esempio, per un Ordinary Hazard OH, devono essere presenti almeno 24 testine di ricambio conservate in armadietto metallico a temperatura di poco superiore a quella ambiente),
- devono essere controllati i cavi (serpentine) di riscaldamento delle tubazioni ove si prevede il rischio di congelamento,
- deve essere verificata la presenza delle istruzioni di controllo periodico, dei comportamenti da tenere in caso di guasto e di azionamento manuale del gruppo di pompaggio.

Il controllo del sistema è demandato ad un responsabile di sistema nominato e formato dal titolare dell'attività e di cui si conoscano le modalità di richiamo in servizio in caso di necessità (reperibilità). Negli impianti a secco va effettuata la manutenzione del compressore dell'aria da immettere nelle tubazioni a valle della valvola differenziale. Il compressore deve essere bonificato dalla condensa eventualmente presente all'interno del serbatoio e se ne deve controllare il livello dell'olio motore. Va verificato il funzionamento del pressostato.



\* Direttore vice dirigente della direzione regionale vv.f. campania

# L'INSTALLAZIONE DELLE PORTE TAGLIAFUOCO A REGOLA D'ARTE, MA LA MANUTENZIONE?

di Cerrone Diego\*

Siamo ormai nel 2019 ed un salto in avanti nella qualità funzionale degli impianti è d'uopo. Ancora oggi latitano dichiarazioni di conformità ben compilate e corredate degli allegati previsti dalle norme, ma quand'anche tutto fosse in regola, basterebbe acquisire il sacro documento della ditta installatrice con riferimento al progetto redatto dal tecnico qualificato per esser soddisfatti? Dopo sei mesi, un anno o due, il nostro impianto funziona come il primo giorno? Quando non cambiamo l'olio alla nostra auto, non controlliamo il livello d'acqua nel radiatore, non verifichiamo lo spessore del rivestimento di uno pneumatico, possiamo guidare in tutta tranquillità? Noi pensiamo proprio di no e così è di un impianto come pure delle porte tagliafuoco la cui concreta manutenzione viene spesso sottovalutata dal titolare dell'attività in cui queste ultime sono inserite. Nella concreta speranza di far cosa utile senza tediare il lettore, vediamo insieme cosa c'è da fare quando dobbiamo assicurarci che le nostre porte tagliafuoco non vengano meno proprio quando dovranno esserci utili.

Lasciamo da parte il controllo iniziale dell'installazione della porte e consideriamo soltanto ciò che va fatto dopo aver ottenuto le autorizzazioni previste. Quali sono le manutenzioni da effettuare? E quando? La risposta non è affatto banale.



Nel premettere che la normale sorveglianza va fatta quotidianamente da personale presente in loco e concerne la normale fruibilità delle porte stesse e l'assenza di rotture, lacerazioni, tracce di corrosione et similia, il controllo periodico è semestrale e prevede la registrazione di una serie di controlli da farsi sulle porte stesse secondo il successivo ordine.

Le porte ad una anta o a due ante. Il controllo periodico deve essere affidato a persona qualificata che dovrà, in primis, accertarsi della presenza della targhetta di conformità sulla porta tagliafuoco ove sono indicate tutte le caratteristiche di produzione della porta (tale targhetta è obbligatoria per le porte tagliafuoco installate dopo il 30 aprile 1994).



La porta non deve essere tenuta chiusa con catenelle o altri sistemi impropri, né tenuta in posizione di apertura con mezzi occasionali (Un estintore? Un porta-ombrelli?).



\* Direttore vice dirigente della direzione regionale vv.f. campania

# NUOVO SINTALEXPERT



Con l'abbonamento a Sintalexpert potrai accedere al **SISTEMA SICUREZZA E AMBIENTE** ed essere sempre aggiornato in tempo reale

## CODICI



Codice dell'Ambiente  
(oltre 2600 pagine)



Codice della Sicurezza sul Lavoro  
Disponibile online nell'Area Riservata

## RIVISTE E DOSSIER



"Ambiente e Lavoro"  
online



12 numeri  
"Igiene e Sicurezza sul Lavoro"



4 numeri  
"Dossier Ambiente"

## APPLICATIVI DELLA SICUREZZA



Fire Lex



Rischi Fonti e Misure



Chemical Lex



Amianto Lex

Disponibili online nell'Area Riservata

## MINIMANUALI



30 Minimanuali a scelta

## SISTEMA SICUREZZA AMBIENTE

SERVIZIO ONLINE DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
NORMATIVO E TECNICO

NOVITÀ NORMATIVE, GIURISPRUDENZA E SOLUZIONI TECNICHE INNOVATIVE

SALUTE E SICUREZZA

CANTIERI

ANTINCENDIO

AMBIENTE

RIFIUTI

ENERGIA

## AMBLAV RISPONDE

POSSIBILITÀ DI **PORRE  
QUESITI** AGLI **ESPERTI**  
DI ASSOCIAZIONE  
AMBIENTE E LAVORO

## BANCA DATI IUS&LEX

BANCA DATI PER  
LA **CONSULTAZIONE**  
DELLA **LEGISLAZIONE**  
**AMBIENTALE**

PARTECIPAZIONE GRATUITA AI SEMINARI SINTALEXPERT

RIDUZIONE SULLA QUOTA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE

# RESPONSABILITÀ 231 DEGLI ENTI SEMPRE PIÙ APPLICATA: IL “VANTAGGIO” SECONDO LA CASSAZIONE

di Fabrizio Salmi\*

Con la **sentenza n. 39741 del 27 settembre 2019**, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in merito alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La pronuncia sopra menzionata ha ad oggetto la morte di un lavoratore – artigiano operante in regime di eterodirezione, con l’incarico di rimozione, demolizione e ricollocamento di infissi sulle mura perimetrali di un capannone sito in Pistoia - il quale, mentre stava pulendo e spinando la superficie dei due pannelli, venendosi a trovare posizionato fra i due pannelli stessi, veniva colpito dal pannello superiore, che scivolava tra le due guide laterali a mo’ di ghigliottina e l’impatto ne cagionava il decesso istantaneo per depezzamento del cranio e dell’arto superiore.

La Corte d’appello di Firenze, in data 4 maggio 2018, riformava parzialmente, nel solo trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa in data 29 maggio 2017 dal Tribunale di Pistoia, con la quale i datori di lavoro erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di omicidio colposo in danno del lavoratore, con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Inoltre, anche la Società era stata dichiarata responsabile dell’illecito amministrativo alla stessa contestato ex artt. 5 e 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, ma la Corte d’Appello di Firenze aveva escluso l’applicazione alla Società delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 231/2001, anche se aveva ritenuto che la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia andasse confermata sul rilievo che il delitto di omicidio colposo, imputabile a soggetti con qualifica apicale, era stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società stessa, atteso che la condotta illecita di cui sopra (con violazione di plurime norme prevenzionistiche) era finalizzata a ottenere un risparmio di spesa per la società.

La Società, tra i motivi proposti con il ricorso, lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, in quanto la responsabilità amministrativa degli enti presuppone la responsabilità penale dei

soggetti apicali (ritenuta insussistente in base a quanto affermato dalle difese degli imputati) e che, nel caso di delitti colposi di evento, i concetti di “interesse” e di “vantaggio” di cui all’art. 5 del predetto decreto legislativo vanno riferiti non già all’evento (non voluto, trattandosi di reati colposi), ma alla condotta e devono pertanto valutarsi ex ante.

Tanto osservato, la Società ricorrente evidenziava che nella condotta posta in essere non sussisteva alcuna finalità di interesse o di vantaggio e, segnatamente, non vi era alcun fine di ottenere un risparmio nei costi, atteso che la stessa società, in vista dell’affidamento del lavoro, aveva nominato un tecnico, affinché questi indicasse la natura e la tipologia dell’intervento anche in relazione alla necessità di ottenere a tal fine un titolo edilizio.

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati in quanto *“risulta configurabile il presupposto costituito dalla responsabilità penale dei soggetti apicali per il reato loro contestato poiché deve ritenersi che gli stessi abbiano posto in essere la condotta contestata - ed in specie abbiano violato i doveri di valutazione dei rischi che l’intervento comportava - in vista del conseguimento di un interesse o di un vantaggio per la società ricorrente”*.

La Corte di legittimità, inoltre, ha sottolineato come - secondo la giurisprudenza in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica - i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all’evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche,

ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso.

Nel caso di specie, a dire della Corte di Cassazione, vi fu certamente la violazione dei doveri di valutazione

\* Avvocato.

# LE RETI DI SICUREZZA ORIZZONTALI DI PICCOLE DIMENSIONI

*di Luca Rossi\**

Le reti di sicurezza orizzontali di piccole dimensioni, espressamente esclusi dalla norma UNI EN 1263-1: 2015, sono dispositivi di protezione collettiva il cui utilizzo è particolarmente pericoloso in quanto non esistono norme tecniche nazionali UNI o europee CEN alle quali fare riferimento.

Il loro utilizzo va valutato attentamente nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 81/08 e per il fatto che per questi prodotti non esiste una direttiva di riferimento. Essi sono soggette, comunque, all'applicazione del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) parte IV, titolo I - Sicurezza dei prodotti.

La UNI EN 1263-1: 2015 classifica le reti di sicurezza in base a due parametri, la classe ed il sistema. La classe definisce le dimensioni della maglia e la capacità di assorbimento di energia della rete mentre il sistema indica la tipologia del supporto della rete e la diversa modalità d'impiego. I sistemi sono quattro, due per l'impiego orizzontale (sistema S e sistema T) e due per l'impiego verticale (sistema U e sistema V).

Il sistema S in particolare è la rete di sicurezza con fune sul bordo che incornicia e rinforza la zona perimetrale ed alla quale vengono collegati i cavi di sollevamento e ancoraggio. Essa viene messa in opera in posizione orizzontale per proteggere da cadute una zona ampia dell'area di lavoro, generalmente interna alla struttura da proteggere.

La UNI EN 1263-1: 2015 esclude dal campo di applicazione il sistema S di piccole dimensioni che è quello avente superficie minore a 35 mq e lato corto inferiore a 5 m. Ciò per evidenti problematiche di sicurezza connesse all'utilizzo sono ben conosciute dalla

maggior parte dei fabbricanti italiani diversamente da quanto accade per qualche produttore oltreconfine.

Le reti di piccole dimensioni vengono impiegate in contesti in cui non si ha a disposizione sufficiente spazio libero sotto le stesse e/o le strutture a cui viene collegata la rete non sono in grado di sopportare i carichi trasmessi dalla stessa a seguito della caduta di un lavoratore.

L'elemento che più di altri va valutato affinché la rete possa essere utilizzata in sicurezza è l'altezza di caduta che rispetto a quanto previsto nella UNI EN 1263-1: 2015 va certamente ridotta.

L'assenza di una norma specifica e la previsione contenuta nel punto 5.1 della UNI EN 1263-2: 2015 *'Le reti di sicurezza orizzontali di piccole dimensioni...dovrebbero essere determinate da legislazioni nazionali ove applicabili'* ha indotto l'UNI ad avviare uno progetto di norma dedicato ad esse.

\* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.

Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.

È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisorie utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest'ambito.

È coordinatore dei gruppi di lavoro UNI/CT 042/SC 02/GL 01 "Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto", UNI/CT 042/GL 15 "Attrezzature provvisorie" e UNI/CT 042/GL 17 "Scale" e membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.

Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.



## **Rivista Ambiente e Lavoro**

*Manuale Tecnico-Giuridico di In-Formazione e Documentazione*

© Editore e proprietà Associazione Ambiente e Lavoro –  
Iscrizione al R.O.C. al n. 5443 del 30 novembre 2001

**Direttore:** Norberto Canciani

**Direttore Responsabile:** Vincenzo Moriello

**Direzione Amministrativa e Redazione:**

*c/o Associazione Ambiente e Lavoro* Via Privata della Torre, 15 20127 Milano

Tel: 02.26223120 - 02.26262030, Fax: 02.26223130 ([info@amblav.it](mailto:info@amblav.it))

Spedizione in PDF – Riservata agli abbonati 2019.

Vietata la diffusione ai non abbonati.

### **Precisazioni**

**È vietata la riproduzione o la memorizzazione di “Rivista Ambiente e Lavoro” anche parziale e su qualsiasi supporto. “Rivista Ambiente e Lavoro” e Associazione Ambiente e Lavoro declinano ogni responsabilità per i possibili errori o imprecisioni, nonché per eventuali danni risultanti dall’uso delle informazioni contenute nella pubblicazione.**

A norma dell'art. 74, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e del D.M. 9 aprile 1993, l'I.V.A. sugli abbonamenti è compresa nel prezzo di vendita ed è assolta dall'editore, che non è tenuto ad alcun adempimento ex art. 21 del suddetto decreto n. 633/72.

Di conseguenza, in nessun caso si rilasciano fatture. Per quanto riguarda la sua contabilità è sufficiente che il cliente provi l'avvenuto pagamento e la prova predetta costituisce documento idoneo ad ogni effetto contabile e fiscale.